



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.**

**Commentatore**

**N. Juvara / S. Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright**



<b>Osservazioni generali</b>		<p>L'introduzione di una scheda sintetica da consegnare in aggiunta alla nota informativa appare in contraddizione con la finalità di riduzione della mole di documentazione per la clientela.</p> <p>Alla luce di tale considerazione, si chiede all'Istituto di valutare l'eliminazione della nota informativa: quest'ultima svolge di fatto la medesima funzione di illustrazione che si vuole attribuire alla scheda sintetica, la cui introduzione ha invece l'innegabile pregio di riassumere in modo più comprensibile le informazioni fondamentali necessarie ad un consumatore ai fini della conclusione di un contratto.</p>
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
<b>Art. 2 co. 1</b>	<i>Proposta di modifica delle definizioni – coordinamento con altri testi normativi</i>	<p>Si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- modificare le definizioni di “cliente” e di “contraente” al fine di contemplare anche chi si accinga ad aderire o aderisca ad un contratto assicurativo in forma collettiva;</li><li>- per le definizioni di firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale fare rinvio alle definizioni previste dalla norma vigente e dalle relative regole tecniche, così da consentire un'esatta corrispondenza tra le definizioni utilizzate ai fini della normativa in commento e quelle previste dalla specifica normativa in materia di firma elettronica e digitale (come di volta in volta vigente).</li></ul>
<b>Art. 5 co. 1</b>	<i>Proposta di modifica - coordinamento con altri testi normativi</i>	<p>Per le medesime ragioni sopra illustrate, si suggerisce di fare rinvio alle “modalità previste dalla specifica normativa relativa all'utilizzo di tali tecnologie” ed alla possibilità di accordi con soggetti terzi che realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di imprese assicurative o intermediari.</p>



<b>Art. 7</b>	<i>Proposta di modifica – ulteriori semplificazioni</i>	<p>(a) si osserva come l’attuale impostazione (v. commi 2 e 3) pregiudichi la possibilità che l’intermediario possa raccogliere un formato elettronico del questionario di adeguatezza compilato dal contraente, che deve dunque essere necessariamente compilato in forma scritta; in proposito si osserva che tale rigidità di forme non è conforme alla <i>ratio</i> semplificatrice della norma primaria e non è coerente con la circostanza che il Regolamento ISVAP n. 34 de 19 marzo 2010 riconosce la possibilità di effettuare la valutazione di adeguatezza anche a distanza. Si suggerisce pertanto di eliminare dal comma 2 il richiamo al preventivo assolvimento dell’obbligo di valutazione di adeguatezza di cui all’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;</p> <p>(b) si suggerisce che, al pari di quanto previsto all’art. 10, la comunicazione della documentazione precontrattuale o contrattuale possa avvenire mediante pubblicazione nell’area web riservata al cliente;</p>
<b>Art. 8 co. 1</b>	<i>Proposta di modifica- semplificazioni nella revoca del consenso</i>	Appare coerente con l’impianto della bozza di regolamento che la revoca del consenso possa essere effettuata anche mediante posta elettronica, oltre che in forma scritta. In proposito non si ravvisa un limite nel principio generale dell’ordinamento secondo cui la revoca di un atto deve avere la stessa forma dell’atto da revocare: nel caso specifico, la revoca può essere difatti più correttamente qualificata come nuova opzione in merito alla forma di comunicazione tra l’impresa ed il cliente.
<b>Art. 10 co. 1</b>	<i>Proposta di modifica- ulteriori semplificazioni delle comunicazioni</i>	Si suggerisce che, nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra imprese e clienti, possano essere comunicate in forma elettronica o mediante pubblicazione nell’area web riservata anche le notifiche di cui all’art. 36 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Si tratta difatti di comunicazioni effettuate nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale, per le quali non si ravvisano ragioni tali da escludere un canale ritenuto utilizzabile per qualsivoglia altra comunicazione. L’utilizzo delle modalità semplificate è anzi particolarmente auspicabile con riferimento alle operazioni straordinarie, le quali danno origine a comunicazioni nei confronti della totalità (o comunque della gran parte) dei clienti dell’impresa, con conseguenti costi rilevanti per il mercato
<b>Art. 13</b>	<i>Proposta di modifica– coordinamento con altri testi normativi</i>	Appare opportuno inserire un coordinamento tra la disciplina in commento (nella parte in cui si regolano le modalità di consegna della documentazione contrattuale e pre-contrattuale) ed il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006; si suggerisce pertanto di modificare l’art. 49 di codesto Regolamento, prevedendo che la consegna della documentazione di cui al comma 2 let. b possa avvenire secondo le modalità di cui all’art. 7 della bozza di regolamento;



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



<b>Art. 14</b>	<i>Proposta di modifica-coordinamento con altri testi normativi</i>	Si suggerisce di introdurre ulteriori modifiche al testo del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, al fine di coordinarlo con le novità di cui alla bozza di regolamento in commento. In particolare, le forme di comunicazione di cui all'art. 7 (modificate come sopra) dovranno essere estese anche alle comunicazioni di cui all'art. 8 comma 2 let. b ed all'art. 10 comma 2 del predetto Regolamento ISVAP n. 34.
----------------	---	--